


Emoflash



Spedizione in abbonamento postale comma 20/c legge 622/96 - filiale di Milano

N O T I Z I A R I O • ANNO XIX - N. 10 - OTTOBRE 2016

ORGANO UFFICIALE DELL'ASSOCIAZIONE "PROGETTO EMO-CASA - ONLUS"

Italia

I diritti del malato in sintesi

Essere consapevoli dei propri diritti

Le necessità di cura e assistenza del malato di cancro non si esauriscono con i trattamenti terapeutici di vitale importanza. La condizione di fragilità determinata dalla malattia comporta particolari esigenze di tipo sociale ed economico ed è per questo che l'ordinamento prevede tutele giuridiche e benefici economici che consentono al malato e alla sua famiglia di continuare a vivere dignitosamente, nonostante la malattia e le terapie. Il malato ha il diritto di ricevere informazioni precise, chiare e comprensibili sul proprio stato di salute, il tipo di malattia diagnosticata, gli accertamenti ed esami richiesti; le opzioni terapeutiche con relativi pro e contro; gli effetti collaterali della malattia e dei trattamenti e indicazioni sul modo in cui affrontarli. È importante che il malato e i suoi familiari ricevano indicazioni per ottenere un sostegno socio-assistenziale, se necessario, psicologico, sulla possibilità di scegliere terapie non convenzionali, sugli strumenti di tutela del posto di lavoro e di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, sulla preservazione della fertilità.

In ospedale

Se durante il ricovero si ritiene opportuno un consulto medico esterno alla struttura, il malato ha il diritto di ottenere una relazione medica dettagliata sulla sua situazione clinica, diagnostica e terapeutica. La cartella clinica può essere visionata dal malato e anche dal suo medico di famiglia durante il ricovero. Se il malato o la persona da lui delegata ne richiedono la copia integrale, questa deve essere consegnata entro 30 giorni dalla richiesta ovvero immediatamente in caso d'urgenza documentata.

Esenzione dal ticket

Il malato di cancro ha diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami appropriati per la cura del tumore da cui è affetto e delle eventuali complicanze, per la riabilitazione e per la

prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Il riconoscimento di un'invalidità civile del 100% dà diritto all'esenzione totale dal pagamento dei ticket per farmaci e visite per qualsiasi patologia.

Prescrizione gratuita di protesi

Il Servizio Sanitario Nazionale fornisce gratuitamente ausili, ortesi e protesi alle persone con invalidità superiore al 33%, alle donne mastectomizzate, agli amputati d'arto, agli stomizzati, ai laringectomizzati, anche se in attesa del riconoscimento di invalidità.

Il sistema assistenziale

I malati di cancro, a seconda del tipo di invalidità riconosciuta, hanno diritto alle seguenti prestazioni:

- pensione di inabilità;
- assegno di invalidità;
- indennità di accompagnamento;
- indennità di frequenza.

La domanda per l'ottenimento di qualunque beneficio assistenziale deve essere presentata all'INPS esclusivamente per via telematica.

Per farlo è necessario munirsi di un codice PIN che si richiede

- attraverso il sito INPS seguendo le istruzioni per la registrazione;
- attraverso il numero verde INPS **803164**.

oppure essere in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La procedura per la presentazione della domanda per l'accertamento dello stato di invalidità e di handicap si articola in due fasi:

- 1 certificato medico digitale rilasciato da un medico certificatore accreditato, in possesso di apposito PIN, il quale compila online sul sito INPS la certificazione medica richiesta
- 2 compilazione della domanda.

Pensione di inabilità e assegno di invalidità civile

Lo Stato assiste i malati oncologici che si trovino

800 591147



in determinate condizioni economiche e di gravità della malattia attraverso il riconoscimento dell'invalidità civile, nelle seguenti percentuali:

- 11%, 70% e 100%. Se il grado di invalidità civile è compreso tra il 74% ed il 99% ovvero è pari al 100% il malato ha diritto a determinati benefici socio-economici (assegno di invalidità o pensione di inabilità).

Indennità di accompagnamento

Se a causa della malattia è stata riconosciuta un'invalidità totale e permanente del 100%, e il malato ha problemi di deambulazione o non è autonomo nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana, è possibile richiedere anche il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. L'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa.

Indennità di frequenza

L'indennità di frequenza è riconosciuta ai minori affetti da patologie tumorali che siano iscritti o frequentino scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido), centri terapeutici, di riabilitazione, di formazione o di addestramento professionale; non è compatibile con l'indennità di accompagnamento o con qualunque forma di ricovero. In pratica, possono richiederne il riconoscimento i minori le cui condizioni siano meno gravi di quelle che danno diritto all'indennità di accompagnamento.

Lavoro e diritti

Collocamento obbligatorio per persone disabili

Se la persona che ha ricevuto la diagnosi di tumore non ha ancora un lavoro, l'accertamento della disabilità da parte della Commissione Medica della ASL è utile ai fini di una futura assunzione. Vige, infatti, l'obbligo per le imprese e gli enti pubblici di assumere un determinato numero (proporzionale alle dimensioni dell'impresa o ente) di persone con invalidità superiore al 46% e fino al 100% iscritte nelle liste speciali del collocamento obbligatorio.

Scelta della sede di lavoro e trasferimento

Il lavoratore del settore pubblico o privato cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap "grave" ha diritto di essere trasferito alla sede di lavoro più vicina possibile al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Analogo diritto è riconosciuto al familiare che lo assiste.

Mansioni lavorative

Il lavoratore disabile ha il diritto di essere assegnato a mansioni adeguate alla sua capacità lavorativa. Se le sue condizioni di salute si aggravano con

conseguente riduzione o modifica della capacità di lavoro, egli/ella ha il diritto di essere assegnato a mansioni equivalenti o anche inferiori, purché compatibili con le sue condizioni, mantenendo in ogni caso il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Lavoro notturno

Il lavoratore malato di cancro può chiedere di non essere assegnato a turni di notte presentando al datore di lavoro un certificato attestante la sua inidoneità a tali mansioni. Il lavoratore già addetto a un turno notturno che diventi inidoneo a tali mansioni per il peggioramento delle sue condizioni di salute ha il diritto di chiedere, e ottenere, di essere assegnato a mansioni equivalenti in orario diurno, purché esistenti e disponibili.

Rapporto di lavoro a tempo parziale

Il malato di cancro che desideri continuare a lavorare dopo la diagnosi e durante i trattamenti può usufruire di forme di flessibilità per conciliare i tempi di cura con il lavoro come ad esempio il tempo parziale. Analogo diritto è riconosciuto, in forma attenuata, ai familiari lavoratori.

Telelavoro

Se il lavoratore malato di cancro desidera continuare a lavorare durante le terapie, ma senza recarsi in ufficio, può chiedere di lavorare da casa. La richiesta di telelavoro, se accolta dal datore, deve essere formalizzata in un accordo scritto nel quale devono essere riportati le attività da espletare e le modalità di svolgimento, le mansioni, gli strumenti di telelavoro, i rientri periodici in ufficio e le riunioni cui presenziare, l'eventuale termine della modalità di telelavoro e la relativa reversibilità con il rientro in ufficio su richiesta del datore di lavoro o del dipendente.

Indennità di malattia

Il lavoratore che non sia in grado di espletare le sue mansioni a causa della malattia e delle sue conseguenze ha diritto di assentarsi per il periodo necessario per le cure e terapie fino alla guarigione, di conservare il posto di lavoro (per un periodo di tempo) e di percepire un'indennità commisurata alla retribuzione.

Fasce di reperibilità

Poiché lo stato di malattia giustifica l'assenza dal lavoro e il diritto a percepire l'indennità di malattia, il lavoratore ammalato ha l'obbligo di rendersi reperibile al domicilio comunicato nel caso in cui il datore di lavoro o l'INPS richiedano eventuali visite fiscali da parte dei medici dell'INPS o dell'ASL. Le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono le seguenti:

- dipendenti pubblici: dalle 9.00 alle 13.00 e

dalle 15.00 alle 18.00 di tutti i giorni, inclusi domenica e festivi;

- dipendenti privati: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 di tutti i giorni, inclusi domenica e festivi;

È bene sapere che i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati sono espressamente esclusi dall'obbligo di reperibilità qualora l'assenza sia riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita o a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta (superiore o pari al 67%).

Periodo di comportamento

Oltre alla retribuzione o all'indennità di malattia, il lavoratore malato ha diritto a conservare il posto per un determinato periodo stabilito dalla legge, dagli usi e dal contratto collettivo o individuale, nel caso siano più favorevoli. Il lasso di tempo durante il quale vige il divieto di licenziamento è detto periodo di comportamento e ha durata variabile in relazione alla qualifica e all'anzianità di servizio.

Aspettativa non retribuita

I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro spesso prevedono la possibilità di conservare il posto anche nei casi in cui l'assenza per malattia determini il superamento del periodo di comportamento. Ciò consente al lavoratore di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute e di cura.

Assenza per terapia salvavita

Alcuni CCNL del pubblico impiego e, in misura minore, del settore privato prevedono per le patologie oncologiche e per quelle gravi che richiedono terapie salvavita che i giorni di ricovero ospedaliero o di trattamento in day hospital, come anche i giorni di assenza per sottoporsi alle cure siano esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti e siano retribuiti interamente.

Permessi e congedi lavorativi

I permessi e i congedi dal lavoro di cui possono usufruire i lavoratori riconosciuti invalidi o con handicap grave e i familiari che li assistono sono regolamentati da norme specifiche.

In particolare sono previsti:

- permessi lavorativi;
- permessi lavorativi per eventi e cause particolari;
- congedo per cure agli invalidi;
- congedo straordinario biennale retribuito;
- congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari

Lavoratori autonomi e liberi professionisti

I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS ed i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali, se costretti a sospendere anche solo temporaneamente l'attività lavorativa a causa della patologia e delle terapie oncologiche, hanno diritto a forme diverse di assistenza economica.

Pensionamento anticipato

Il malato con invalidità civile riconosciuta superiore al 74% ha diritto al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici, per ogni anno di servizio effettivamente prestato come invalido.

Il sistema previdenziale

A seconda del tipo di infermità invalidante riconosciuta, il malato di cancro assicurato presso l'INPS ha diritto alle seguenti prestazioni:

- assegno ordinario di invalidità;
- pensione di inabilità;
- assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità;

Ulteriori benefici e tutele: amministratore di sostegno e procura notarile

Se il malato non è in grado, anche solo temporaneamente, di curare i propri interessi (gestione del conto corrente bancario o postale, vendita o acquisto di immobili, ecc.), può avvalersi di appositi strumenti giuridici, tra cui la procura notarile e la nomina di un amministratore di sostegno.

Contrassegno di libera circolazione e di sosta

Il Comune di residenza riconosce al malato di cancro in terapia il diritto ad ottenere il contrassegno di libera circolazione e sosta. Il contrassegno di libera circolazione e sosta è nominativo e può essere utilizzato solo quando l'auto è al servizio del malato intestatario del permesso.

Le agevolazioni fiscali

La legge riconosce al malato di cancro specifiche agevolazioni fiscali, oltre alla detrazione delle spese mediche in misura del 19% e alla deduzione dei contributi previdenziali versati per colf/badanti (con un tetto massimo annuale) accessibili a tutti i contribuenti. Nella maggior parte dei casi, può usufruire delle agevolazioni fiscali non solo il malato, ma, in alternativa, anche il familiare cui sia fiscalmente a carico.

Tratto da aimac.it



800 59 11 47

dal lunedì al venerdì
orario d'ufficio

ONLUS



DIREZIONE

Via G. Murat 85 - 20159 Milano
Tel: 02 69008117 - Fax 02 69016332
Sito Internet: www.emo-casa.com
info@emo-casa.com

Come aiutarci:

- a mezzo versamento c/c postale 40444200 intestato a: **Progetto Emo-Casa onlus**
- con bonifico bancario Monte dei Paschi di Siena Ag. 14 - Milano
cod. IBAN IT95 K010 3001 6140 0000 0256 054
- con bonifico bancario Banca Popolare di Sondrio Ag. 15 - Milano
cod. IBAN IT23 R056 9601 6140 0000 3788 X80
- devolvendo il 5 per mille alla nostra Associazione c.f. 97205190156 usando:
mod. integrativo CUD; mod. 730/1-bis redditi; mod. unico persone fisiche

16124 Genova P.tta Jacopo da Varagine 1/28

Tel. e Fax 010 2473561

E-mail: progetto_emocasa@alice.it

35138 Padova Via Bezzecca, 4/c

Tel. 049 8713791

Fax 049 8714346

Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 01404 - Padova - Via Montà 109
IBAN IT62 L062 2512 1141 0000 0101 464
E-mail: emocasa.pd@gmail.com
Delegazione Padova - Venezia

48121 Ravenna Via G. Garattoni, 12

Tel. e Fax 0544 217106

E-mail: emo.ra@libero.it

38122 Trento Via Zara, 4

Tel. e Fax 0461 235948

Cassa Rurale di Trento
Filiale di Trento - Via Grazioli
IBAN IT03 H083 0401 8330 0000 9791 479
E-mail: progetto.emo.casa.onlus.tn@gmail.com
Delegazione Trento - Belluno

28100 Novara Via Gnifetti, 16

Tel. e Fax 0321 640171

E-mail: emocasa.novara@gmail.com

37135 Verona Via Rovigo, 23

Tel. 045 8205524 - Fax 045 8207535

Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 00813 - Verona - Viale del Lavoro 8
IBAN IT35 Z062 2511 7376 2500 6300 415
E-mail: progetto.emocasa.vr@gmail.com
Delegazione Verona - Brescia - Mantova

Unità mobile

Sede Ponente Ligure:
P.zza della Libertà 10/1 - 17055 Toirano (SV)
Tel. 347 5745626

36100 Vicenza

Tel. 0444 303708

Banca Popolare di Vicenza
Filiale 5 - Vicenza - Viale Trieste 335
IBAN IT87 X057 2811 8030 1557 0352 831

Emoflash

MENSILE ORGANO UFFICIALE DELL'ASSOCIAZIONE "Progetto Emo-casa - Onlus"

Direzione, Redazione, Amministrazione, via G. Murat 85 - 20159 Milano • tel: 02 69008117 - fax 02 69016332

Direttore Responsabile: Tesolin Flavio

Comitato di Redazione: Nosari Anna Maria Rita, Crugnola Monica, Zaffaroni Livio, Maggis Francesco, De Miccoli Rita, Andreescu Luminita Mihaela

Iscrizione Tribunale di Milano N. 174 del 16/03/1998 - Fotocomposizione: LimprontaGrafica Milano - Stampa: Grafica Briantea srl - Usmate (MI)